

Mozione n. 65

presentata in data 16 aprile 2021

ad iniziativa della Consigliera Biondi

Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CONSIDERATO CHE

Con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 pubblicato sul supplemento ordinario n. 185 della Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.9.2012 con cui il legislatore, in attuazione dell'art. 1 comma 2 della legge 14.9.2011 n. 148 (conversione con modificazioni del decreto legge 13.8.2011 n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) ha eseguito la delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari prevedendo una nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

L'adempimento alla delega ha comportato la soppressione di ben 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali.

VALUTATO CHE

La soppressione delle numerose sezioni distaccate di tribunali ha comportato un'inaccettabile concentrazione del "servizio giustizia" solo presso i tribunali aventi sede in città capoluogo di Provincia e, al contempo, un'illogica eliminazione dei Tribunali dell'intera zona interna della regione. La ragione della riorganizzazione della geografia giudiziaria è stata giustificata con un presunto risparmio economico che, allo stato, non si è verificato, al contrario la soppressione delle sedi distaccate di tribunale ha semmai comportato ai cittadini più gravoso l'accesso alla giustizia e ai servizi forniti dal sistema giudiziario, anche a causa delle estensioni territoriali dei circondari giudiziari, nonché delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali degli stessi.

Sono stati eliminati infatti dei servizi essenziali alla popolazione residente, che si vede costretta, al fine di evadere pratiche delicate, come quelle di competenza ad esempio del giudice tutelare e più in generale quelle di volontaria giurisdizione (quali la rinuncia all'eredità *et similia*), a raggiungere i tribunali nei capoluoghi percorrendo sensibili distanze. Alcune città dell'entroterra si sono viste private di servizi importanti e ciò ha inevitabilmente comportato una perdita economica che ha coinvolto tutta una serie di attività che ruotano intorno ai tribunali (si pensi ad esempio agli esercizi di vendita di valori bollati). Il personale amministrativo e in genere tutti gli addetti che erano impiegati nelle sedi distaccate hanno visto mutare il proprio stile di vita, essendo costretto a raggiungere una sede di lavoro distante molti chilometri e rimanere fuori casa per l'intera giornata, con le inevitabili difficoltà nella gestione familiare (es. accudimento, assistenza e supporto alla prole minore).

RITENUTO CHE

A distanza oramai di quasi otto anni dalla sua entrata in vigore la riforma ha mostrato in evidenza tutti i dubbi che gli esperti avevano preannunciato e cioè il venire in essere di disservizi e diseguaglianze per i cittadini, non compensati con effettivi risparmi di spesa per lo Stato.

Aver privato alcuni territori dei presidi di giustizia e del relativo apparato amministrativo ha inevitabilmente impoverito tutto il contesto, sociale, economico e civile. In particolare chi ha risentito della riforma del riordino della geografia giudiziaria sono state le aree interne, già colpite da fenomeni di spopolamento dovuti alla crisi economica che le ha interessate e che oggi a causa della perdita di vari servizi essenziali, tra cui quello della giustizia, soffrono l'isolamento.

CONSTATATO INFINE CHE

La predetta soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali risulta in evidente e grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dall'art. 10 del Trattato di Lisbona, ove si prevede che l'amministrazione, anche della giustizia, sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale a:

- Richiedere al Governo una modifica al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 al fine di prevedere la possibilità per gli enti locali che ne facciano richiesta al Ministro della Giustizia il ripristino della funzione giudiziaria nelle sedi soppresse delle sezioni distaccate dei tribunali aventi competenza nei rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento.